



COMUNE DI ROISAN
COMMUNE DE ROISAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE



Frazione Le Martinet, n. 3
11010 ROISAN

C.F.80003070077
P.I. 00144850070

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DELL'UFFICIO TECNICO
N. 52/2025

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 (PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEL COMUNE DI ROISAN. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di agosto in Roisan e nella residenza comunale il Responsabile del Servizio Sig. DALTO Nicoletta, visti i pareri interni dei responsabili dei servizi di seguito indicati, ha disposto l'adozione della determinazione di cui all'oggetto.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 (PER AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEL COMUNE DI ROISAN.

DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023

IL RESPONSABILE UNICO

CIG: B7CD91502F

PREMESSO che in data 30/06/2025 è scaduto il contratto di manutenzione degli ascensori di proprietà comunale con la ditta SVAM Ascensori S.r.l. di Aosta.

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di manutenzione degli ascensori;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio;

DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:
- Manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Roisan:
 - ascensore municipio-microcomunità anziani: tot. 5 fermate
 - ascensore edificio scolastico: tot. 4 fermate
 - montavivande edificio scolastico: tot. 2 fermate
 - ascensore sala polivalente: tot. 3 fermate.
- Importo del contratto: 1.332,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare

- per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- in relazione alla specifica normativa nazionale in merito alle verifiche e manutenzioni degli ascensori;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
- tenuto conto della mancanza di richieste di partecipazione ad appalti di tale natura, presentate da operatori ubicati in altri Stati membri;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: - OMISSIONIS- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: metalmeccanici;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 49 "Principio di rotazione degli affidamenti", ed in particolare il comma 6 che recita "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.;"

DATO ATTO che con sono state contattate informalmente altre ditte operanti nel settore, al fine di verificare la loro disponibilità ad assumere il servizio di manutenzione degli impianti elevatori del Comune di Roisan;

DATO ATTO che, tuttavia, nessuna delle ditte interpellate ha manifestato disponibilità ad assumere il servizio,

RICHIAMATO il D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori";

CONSIDERATO quindi che è obbligatorio provvedere con le manutenzioni ordinarie degli impianti di sollevamento di proprietà comunale;

DATO ATTO che il contratto scaduto con la ditta SVAM Ascensori S.r.l. di Aosta è stato eseguito nel rispetto delle condizioni contrattuali che la ditta non ha dato luogo a contenzioso alcuno;

CONSIDERATO che in data 15/07/2025 con nota prot. 2730 è stato richiesto alla ditta SVAM Ascensori S.r.l. con sede in Ruelle des Fermes n. 10, Aosta, C.F. e P.I. 01022300071, di formulare un preventivo per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che con nota pervenuta al prot. 2945 del 28/07/2025, la ditta SVAM Ascensori S.r.l. con sede in Ruelle des Fermes n. 10, Aosta, C.F. e P.I. 01022300071 ha comunicato di rendersi disponibile ad effettuare il servizio annuale per un importo di € 1.332,00 oltre iva;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" aente ed in particolare l'art. 2 "Entità della contribuzione" che prevede, che per la fascia di importo inferiore a € 40.000,00, la quota di contributo per la stazione appaltante non è dovuta;

VISTA l'offerta pervenuta dall'operatore economico SVAM Ascensori S.r.l. con sede in Ruelle des Fermes n. 10, Aosta, C.F. e P.I. 01022300071 per servizio in oggetto, come meglio specificato nella nota allegata, con il quale si dichiara disponibile ad espletare la fornitura richiesta per un importo pari ad € 1.332,00 oltre Iva, per un importo complessivo di € 1.625,04;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'operatore economico SVAM Ascensori S.r.l. con sede in Ruelle des Fermes n. 10, Aosta, C.F. e P.I. 01022300071, il servizio in oggetto, per un importo di € 1.332,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 1.625,04, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta idoneo all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il Codice CIG dell'incarico è: B7CD91502F;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 del servizio di cui all'oggetto sono assunte dalla Dott.ssa Nicoletta Dalto – Segretario comunale del Comune di Roisan;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- ✓ del Consiglio comunale n. 19 del 30/12/2024 recante: " Esame e approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e del documento unico semplificato di programmazione (D.U.P.S.) 2025/2027";
- ✓ della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2025 recante: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione integrato 2025/2027 e assegnazione centri di responsabilità/aree di gestione";

VISTO il decreto n.ro 2 del 4 maggio 2021 con il quale il Sindaco dell'Ente Capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione quadro tra i comuni di Roisan e Valpelline, provvedeva alla nomina del Segretario comunale a far data dal 06 maggio 2021;

VISTO il decreto n.ro 3 del 14 luglio 2021 con il quale il Sindaco dell'Ente Capofila e responsabile dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito della convenzione quadro tra i comuni di Roisan e Valpelline, conferiva al Segretario comunale dell'ambito la responsabilità del servizio finanziario/servizio tecnico/servizio di polizia locale/servizio di biblioteca comunale a decorrere dal 14 luglio 2021;

PRESO ATTO pertanto che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Responsabile dell'Area Finanziaria;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'Art. 153, comma 5, TUEL (Art. 5 - comma 1 - lett. B - Regolamento Contabilità Comunale);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 07.12.1998 n. 54 e s.m.i.;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 17 c. 2 del d.lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è il Segretario Comunale Dott.ssa Dalto Nicoletta;

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in parola all'operatore economico SVAM Ascensori S.r.l. con sede in Ruelle des Fermes n. 10, Aosta, C.F. e P.I. 01022300071, per un importo di € 1.332,00 oltre Iva come per legge per la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento di proprietà del Comune di Roisan:

- ascensore municipio-microcomunità anziani: tot. 5 fermate
- ascensore edificio scolastico: tot. 4 fermate
- montavivande edificio scolastico: tot. 2 fermate
- ascensore sala polivalente: tot. 3 fermate.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.625,04, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Capitolo: 10802 Articolo 5 Esercizio 2025 - Importo: € 201,36;
Capitolo: 10802 Articolo 15 Esercizio 2025 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 17 Esercizio 2025 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 19 Esercizio 2025 - Importo: € 109,80;
Capitolo: 10802 Articolo 56 Esercizio 2025 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 60 Esercizio 2025 - Importo: € 150,00;
Capitolo: 10802 Articolo 5 Esercizio 2026 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 15 Esercizio 2026 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 17 Esercizio 2026 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 19 Esercizio 2026 - Importo: € 109,80;
Capitolo: 10802 Articolo 56 Esercizio 2026 - Importo: € 117,12;
Capitolo: 10802 Articolo 60 Esercizio 2026 - Importo: € 234,24;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro non vi è obbligo di versare un contributo a favore di ANAC come stabilito con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025";

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Aosta, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il responsabile
Firmato digitalmente
DALTO Nicoletta